



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2014
(OR. en)**

7644/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0358 (NLE)**

**MIGR 32
COEST 78**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Adozione della decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan

1. Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra l'Unione europea e l'Azerbaijan (doc. 17781/1/11). La decisione autorizzava la Commissione a negoziare a nome dell'Unione e le dava le necessarie direttive di negoziato a tal fine.
2. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità dell'Azerbaijan, è stato esaminato in vari cicli di negoziato ed è stato siglato il 29 luglio 2013.

3. Con lettera ricevuta il 29 ottobre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e l'Azerbaijan (doc. 15493/13). Il testo dell'accordo da firmare era allegato al progetto di decisione.
4. L'11 febbraio 2014 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per ottenerne l'approvazione, il progetto di decisione sulla conclusione dell'accordo figurante nel doc. 15596/13 nonché il testo dell'accordo riportato nel doc. 15594/13 (testi messi a punto dai giuristi/linguisti).
5. L'accordo di riammissione è stato firmato a Bruxelles dall'Unione europea e dall'Azerbaijan il 28 febbraio 2014.
6. Il 12 marzo 2014 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaijan.
7. Parallelamente all'accordo di riammissione, una decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo con l'Azerbaijan relativo alla facilitazione del rilascio dei visti deve parimenti essere adottata dal Consiglio¹.
8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolato da essa, né è soggetto alla sua applicazione.

¹ Cfr. doc. 7687/14 VISA 70 COEST 84

9. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
10. Le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto in merito alla decisione sulla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e l'Azerbaijan, e a suggerire al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione (il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, è riportato nel doc. 15596/13), relativa al suddetto accordo (il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 15594/13);
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.
-